

DEI CONTI



0014743-30/06/2011-SCCLA-Y27PREV-R



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello stesso anno di riferimento;

VISTO il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

CONSIDERATO che come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, come peraltro chiarito con circolare congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011, n. 11786, per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) continua ad applicarsi, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *ii*);

VISTA la nota del 15 settembre 2010, n. 8432, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22954 del 1° dicembre 2010, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia, allegando il parere espresso dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 90083 del 12 novembre 2010;

RITENUTO di aderire al parere espresso dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione di n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei Conservatori di Musica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

- n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei Conservatori di Musica.



Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a

ROMA Addì 21 GIU. 2011

Giuseppe Napolitano

Nikolò Pulusconi

RS

LM

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 21 LUG. 2011
Reg. n. 15 Fog. n. 359

MA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3484

Roma, 28/6/2011

IL REVISORE

Richard

IL DIRIGENTE

AS